Bur n. 163 del 19/11/2026

(Codice interno: 597009)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 17 novembre 2026

Restituzione di fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia. Anno 2026. DGR n. 226/2022 e n. 76/2023.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla restituzione di fondo (Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088 nel Comune di Monfumo (TV)), al territorio destinato alla gestione programmata della caccia, dando atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria n. 21065/2026.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*" all'art. 15, commi 3 e 4 prevede che il proprietario o il conduttore che intenda vietare su di un fondo l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare al Presidente della Giunta regionale motivata richiesta. Tale istanza viene accolta qualora non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della medesima L. n. 157/1992. Si prevede altresì che la richiesta possa essere accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

La Regione del Veneto, all'art. 8, comma 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*" ha previsto pertanto che "*Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.*".

Nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 "*Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.*", con DGR n. 226 dell'8 marzo 2022 "*Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001.*" sono state stabilite le modalità per la sottrazione dei fondi nonché approvato lo schema di Convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai fini della raccolta delle domande e la conservazione delle stesse, tramite l'utilizzo di un apposito applicativo informatico.

La disciplina di cui alla DGR n. 226/2022 prevede la trasmissione, da parte di AVEPA, delle istanze pervenute alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria nonché l'istruttoria delle medesime in capo all'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria, sulla scorta delle disposizioni di cui alla citata DGR n. 226/2022.

Nei termini stabiliti dalla DGR n. 226/2022, l'Azienda Agricola Ghisolana aveva presentato domanda di sottrazione per il fondo ubicato nel Comune di Monfumo (TV), Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088, riconducibile alla casistica B, fattispecie B1 "Colture agricole specializzate", dichiarando di volere realizzare su tale fondo attività di allevamento bovini allo stato brado.

La domanda è stata successivamente trasmessa dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

A conclusione della relativa valutazione istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022 "*Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. L. r. n. 2/2022; L. r. n. 21/2022; DGR n. 236/2022.*", aveva approvato l'esito istruttorio relativo all'istanza in parola, come rappresentato nell'Allegato B del medesimo Decreto, ai fini della sottoposizione alla Giunta regionale del provvedimento di approvazione della sottrazione del fondo richiesto dall'esercizio dell'attività venatoria.

La Giunta regionale con DGR n. 76 del 26 gennaio 2023 ha approvato la sottrazione del fondo in parola dall'esercizio dell'attività venatoria riconducibile alla casistica B, fattispecie B1 "Colture agricole specializzate", come dettagliato nel relativo Allegato B.

Successivamente, la sig.ra Dall'Est Lisa quale titolare dell'Azienda Agricola Ghisolana, con nota acquisita agli atti presso l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistica-venatoria sede di Treviso, al protocollo regionale n. 475923 del 21 agosto 2026, ha comunicato di voler rinunciare alla sottrazione del fondo ubicato nel Comune di Monfumo (TV), Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088, riconosciuto con DGR n. 76/2023, in quanto non è stata realizzata l'attività di allevamento bovini allo stato brado, indicata nella domanda di sottrazione del fondo.

Ciò premesso, a conclusione dell'iter istruttorio, il Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria con proprio Decreto n. 21065 del 5 novembre 2026 "*Approvazione della risultanza istruttoria relative alla restituzione di un fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Anno 2026. DGR 226/2022.*", ha approvato l'esito relativo all'istanza in parola, ai fini della sottoposizione alla Giunta regionale del provvedimento di restituzione del territorio alla gestione programmata della caccia di cui al fondo con Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088 nel Comune di Monfumo (TV).

Si incarica il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 "*Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993*";

VISTA la DGR n. 1011 dell'11 agosto 2023 "*Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023.*";

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 "*Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.*";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 1197 del 23 dicembre 2022 "*Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. L. r. n. 2/2022";*

VISTA la DGR n. 76 del 26 gennaio 2023 avente per oggetto "*Sottrazione dei fondi all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022.*";

VISTA la comunicazione acquisita dalla Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistica-venatoria sede di Treviso al protocollo regionale n. 475923 del 21 agosto 2026, successivamente integrata con nota prot. n. 477515 del 25 agosto 2026, con la quale l'Azienda Agricola Ghisolana comunica di voler rinunciare al fondo sottratto;

VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria n. 21065 del 05 novembre 2026 avente per oggetto "*Approvazione della risultanza istruttoria relative alla restituzione di un fondo al territorio destinato alla gestione programmata della caccia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Anno 2026. DGR 226/2022.*",

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, il fondo appartenente all'Azienda Agricola Ghisolana, ubicato nel Comune di Monfumo (TV), Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088, era fondo sottratto all'esercizio dell'attività venatoria, riconducibile alla casistica B, fattispecie B1 "Colture agricole specializzate" ai sensi della DGR n. 226 dell'8 marzo 2022, come individuato dalla DGR n. 76 del 26 gennaio 2023;
3. di predere atto che la sig.ra Dall'Est Lisa quale titolare dell'Azienda Agricola Ghisolana, con nota acquisita agli atti presso l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistica-venatoria sede di Treviso, al protocollo regionale n.

475923 del 21 agosto 2026, ha comunicato di voler rinunciare alla sottrazione del fondo di cui al punto 2, restituendolo all'esercizio dell'attività venatoria, in quanto non è stata realizzata l'attività di allevamento bovini allo stato brado indicata nella domanda di sottrazione del fondo;

4. di prendere atto delle risultanze istruttorie relative all'istanza di restituzione del fondo di cui al punto 3, relativa al Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088 nel Comune di Monfumo (TV), al territorio destinato alla gestione programmata della caccia, come approvate con il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria n. 21065 del 05 novembre 2026;
5. di disporre la restituzione del fondo, di cui al Foglio 1, Mappali 203, 204, 205, 206, 228, 229, 230, 231, 232, 490, 507, 517, 592, 664, 1071, 1081, 1083, 1085 e 1088 nel Comune di Monfumo (TV), al territorio destinato alla gestione programmata della caccia nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.